

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 819)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

(V. Stampato Camera n. 1747)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 giugno 1984*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 27 giugno 1984*

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1984, n. 154, concernente proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche nonchè delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni

---

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

*Articolo unico.*

Il decreto-legge 24 maggio 1984, n. 154, concernente proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche nonché delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è convertito in legge con la seguente modificazione:

*all'articolo 1, comma 1, le parole « 30 giugno 1984 » sono sostituite dalle seguenti: « 20 luglio 1984 ».*

**DECRETO-LEGGE**

*Decreto-legge 24 maggio 1984, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 25 maggio 1984.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche nonchè delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1983 da parte delle persone fisiche nonchè delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, anche agli effetti della dichiarazione congiunta a norma dell'articolo 17, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, posseduti nell'anno 1983 o per la presentazione, ai sensi della lettera d) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, del certificato modello 101, è prorogato al 30 giugno 1984 nei confronti delle persone fisiche alle quali il certificato predetto viene rilasciato dalle direzioni provinciali del tesoro.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO 1.

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, anche agli effetti della dichiarazione congiunta a norma dell'articolo 17, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, posseduti nell'anno 1983 o per la presentazione, ai sensi della lettera *d*) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, del certificato modello 101, è prorogato al 20 luglio 1984 nei confronti delle persone fisiche alle quali il certificato predetto viene rilasciato dalle direzioni provinciali del tesoro.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Il medesimo termine è prorogato all'8 giugno 1984 nei confronti delle persone fisiche diverse da quelle indicate nel comma precedente e delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

#### ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI —  
GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*